Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1936-XIV, n. 1606.

Disposizioni complementari al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il voto espresso dalla Corporazione vitivinicola nella sessione del settembre 1935-XIII, in ordine al limite di acidità volatile dei vini destinati al consumo diretto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' vietato vendere e detenere per la vendita, per consumo diretto, vini aventi un'acidità volatile, espressa in acido acetico per litro, superiore a un decimo della gradazione alcoolica in volume per cento.

Sono considerati destinati alla vendita per il consumo diretto, agli effetti del comma precedente, i vini che si trovano nelle cantine, sia dei produttori che dei commercianti, eccettuate le quantità destinate al consumo proprio e della famiglia del produttore, negli stabilimenti vinicoli, nei magazzini di deposito e nei locali di vendita all'ingrosso e al minuto, o viaggianti per destinazione che non sia quella a distillerie o ad acetifici, quando i vini stessi non siano stati addizionati con calce viva fino a reazione quasi neutra o con almeno il quindici per cento di aceto di vino, in modo che la massa risulti nettamente acetosa.

Art. 2. — Le infrazioni ai divieti di cui al precedente articolo sono punite con l'ammenda da lire trecento a lire tremila.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nel R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto-legge stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1936-XIV, n. **1607**.
Approvazione dell'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-austriaco di carattere commerciale stipulato mediante scambio di note in Roma l'11 luglio 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-austriaco stipulato in Roma mediante scambio di note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 7. — MANCINI.

IL MINISTRO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI
ALL'INCARICATO D'AFFARI D'AUSTRIA IN ROMA

Rome, le 11 juillet 1936.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

En me référant aux notes échangées à Rome le 1er avril 1936 entre le Gouvernement italien et le Gouvernement autrichien, concernant l'exemption du droit de douane pour l'importation en Italie de 100.000 quintaux d'acier en blooms d'origine et provenance autrichienne, à effectuer pendant la période 1er avril-30 septembre 1936, j'ai l'honneur de Vous déclarer que le Gouvernement autrichien est d'accord à ce que le même régime d'exemption du droit de douane soit aussi appliqué pendant la même période à l'importation en Italie d'acier en barres, d'origine et provenance autrichienne.

Il reste entendu que l'importation d'acier en barres devra s'effectuer dans la limite du contingent de 100.000 quintaux déjà établi par l'Accord du 1er avril pour l'acier en blooms.

Veuillez agréer, monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération très distinguée.

(Signé) CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'INCARICATO D'AFFARI D'AUSTRIA IN ROMA
AL MINISTRO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI

N° 3183-Res. Rome, le 11 juillet 1936.

Monsieur le Ministre,

En me référant aux notes échangées à Rome le 1er avril 1936 entre le Gouvernement autrichien et le Gouvernement italien, concernant l'exemption des droits de douane pour l'importation en Italie de 100.000 quintaux d'acier en blooms d'origine et provenance autrichienne, à effectuer pendant la période 1er avril-30 septembre 1936, j'ai l'honneur de déclarer à Votre Excellence que le Gouvernement autrichien est d'accord à ce que le même régime d'exemption des droits de douane soit aussi appliqué pendant la même période à l'importation en Italie d'acier en barres, d'origine et provenance autrichienne.

Il reste entendu que l'importation d'acier en barres devra s'effectuer dans la limite du contingent de 100.000 quintaux déjà établi par l'Accord du 1er avril pour l'acier en blooms.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

(Signé) ROTTER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. **1608**.
Istituzione di nuove serie di dischi contrassegno per la circolazione dei rimorchi trainati da autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 638;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 636;
Visti i Regi decreti 1° marzo 1934, n. 338, e 4 aprile 1935, n. 460;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 52, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n. 1125;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In aggiunta alle diciassette serie di dischi contrassegno attualmente in vigore sono istituite la diciottesima e la diciannovesima serie di dischi contrassegno per la circolazione dei rimorchi trainati da autoveicoli.

Art. 2. — Le caratteristiche dei dischi contrassegno di cui al precedente articolo sono le seguenti:

SERIE XVIII.

Disco contrassegno per rimorchi.

Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della sopratassa erariale annuale sui rimorchi:

Diametro esterno mm. 116;
» interno mm. 95.

Dicitura della fascia compresa fra le due circonferenze:
1° nella parte alta: Reale Automobile Club d'Italia;
2° nella parte bassa: sopratassa erariale sui rimorchi.

Il disco è diviso orizzontalmente in sette zone:

I zona: leggenda « Sopratassa rimorchi ».
II » : divisa in due parti: a sinistra la leggenda « N..... Bollettario », a destra la leggenda « N...... Bolletta ».
III » : su fondo pieno campeggia l'annualità 1936 in negativo.
IV » : a sinistra la leggenda « Mese » - a destra la leggenda « Giorno ».
V » : con la leggenda « N. .... Targa ».
VI » : L. ..... sopratassa pagata.
VII » : la leggendina in alto « L'Esattore ».

Le leggende: bollettario, bolletta, mese, giorno, n. targa, sopratassa pagata, sono in carattere grisè; mentre le altre leggende sono a caratteri pieni.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta che sta tra le due circonferenze.

Stampa: litografica.

Carta: filigranata ad effetto scuro con un disegno geometrico continuo.

Colore: per il 1936 - Rosso granata.

SERIE XIX.

Disco contrassegno per rimorchi.

Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento quadrimestrale della sopratassa erariale sui rimorchi.

I dischi contrassegno della serie XIX comprovanti il pagamento a quadrimestre della sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi sono uguali a quelli della serie XVIII fatta eccezione per la Terza Zona che porta la leggenda del mese di scadenza e dell'annualità in carattere bianco su fondo pieno di colore diverso secondo il mese di scadenza e cioè, per l'anno 1936:

Scadenza quadrimestre: maggio, bleu scuro.
» » giugno, nero.
» » luglio, verde.
» » agosto, bruno.
» » settembre, bleu verde.
» » ottobre, bleu oriente.
» » novembre, arancione.

Il mese di scadenza suddetto è impresso direttamente sui dischi.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di variare annualmente il colore del fondo e dei caratteri dei dischi contrassegno di cui sopra, provvedendo anche per il quadrimestre con scadenza nel mese di aprile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV, n. 1609.

Concessione all'Avvocatura dello Stato della facoltà di assumere il patrocinio legale dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il R. decreto 30 agosto 1934-XII, n. 1539, concernente l'erezione in ente morale dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.);

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 luglio 1936-XIV, n. 1610.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 1610. R. decreto 18 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 7200 in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dal sig. comm. prof. Enrico Lusini, per l'istituzione di un premio biennale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 18 luglio 1936-XIV, n. 1611.

Approvazione della convenzione per la costituzione del Consorzio della Casa dello Studente, in Messina.

N. 1611. R. decreto 18 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono approvati la convenzione stipulata in Messina addì 24 novembre 1933-XII, per la costituzione del Consorzio, destinato a provvedere all'istituzione ed alla gestione della Casa dello Studente di detta città, e lo statuto allegato alla convenzione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. 1612.

Approvazione della modifica apportata allo statuto del Monte dei pegni di Milano.

N. 1612. R. decreto 24 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, viene approvata la modifica dell'art. 3 dello statuto organico del Monte dei pegni di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1613.

Erezione in ente morale della Società italiana di pediatria.

N. 1613. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società italiana di pediatria viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1936-XIV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1932, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34 nella zona del Monte Artemisio (Roma) dell'estensione di ettari 10.000 circa;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1935 con cui detta zona è stata ridotta di circa 2000 ettari;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1935 con cui il divieto di cui sopra è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;
Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1935 con cui la zona stessa è stata nuovamente ridotta di circa 3000 ettari;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali nella zona del Monte Artemisio (Roma), delimitata dai confini sotto indicati, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

A Nord. — Dalla località Fontana Maggiore sotto Rocca Priora seguendo la strada che costeggia Monte Carbone e Monte Ceraso e si reca a Colle di Fuori ed indi a Carchitti.

Ad Est. — Da Carchitti seguendo la strada fino al Casale di Mezzaselva; da questa località proseguendo per la carrareccia fino a Colle Tre Arc, da dove seguendo l'acquedotto sotterraneo si giunge alla sorgente Irabello.

A Sud. — Dalla sorgente Irabello al Fontanile le Macere e poi fino all'incontro della ferrovia Velletri-Segni e proseguendo lungo questa fino nei pressi della Stazione di Lariano; da questa località risalendo per il sentiero della via del Lupo fino nei pressi dell'Acqua del Nespolo, Fontana S. Antonio, Acqua Donzella, Sorgente Tevola, Sorgente Marcaccio, Acqua del Peschio fino a raggiungere la nuova strada dei Laghi.

Ad Ovest. — Proseguendo per la nuova via dei Laghi fino a Mezzaposta; da questa località seguendo la mulattiera che per la Valle Sbrillunga conduce alle Macchie della Faiola, passando sulle pendici nord di Monte Pennolo e attraverso le Macchie Folcara tirando una linea che raggiunge la località « Osteria Nuova » e da questa località a Fontana Maggiore.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3614)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1936-XIV.
Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli nominativi per i Buoni del Tesoro novennali 5 % « Serie speciale » di scadenza 1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 102, che autorizza la creazione e la emissione di una serie speciale di buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1944, da darsi in cambio dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1934-XII, che approva i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli nominativi per i buoni del Tesoro novennali 4 % di scadenza 1943, delle serie *A, B, C, D, E, F, G;*
Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1935-XIII, che approva i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli nominativi per i buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 1943, delle serie *H* e *I;*
Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1936-XIV, che approva i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore per i buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1944 di serie speciale, creati in virtù del citato Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, numero 1614;

Determina:

I titoli nominativi per i buoni del Tesoro novennali 5 per cento, 1944, di serie speciale, emessi in virtù del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 102, hanno le identiche caratteristiche dei titoli nominativi per i buoni del Tesoro novennali 4 %, 1943, delle serie *A, B, C, D, E, F, G, H, I,* salve le seguenti varianti:

nel corpo del titolo e nelle cedole è indicato il Regio decreto-legge di emissione 28 agosto 1935-XIII E. F., n. 1614. Sono inoltre riportate la indicazione « Serie speciale » e quella del saggio di interesse, 5 %. È indicata la data di rimborsabilità dei buoni, cioè quella del 1° settembre 1944, nel corpo del titolo;

tali certificati nominativi sono stampati, così nel rovescio, come nel prospetto, in colore verde;

è omessa la indicazione concernente i premi;

a tergo del titolo, in luogo della tabella dei premi, e della tabella destinata, agli effetti dei premi, alla indicazione dei numeri dei buoni al portatore rappresentati dal titolo nominativo, è stampata una cornice rettangolare a motivi di linea bianca, che racchiude un fondo con disegno a cicloidi, sul quale sono impressi, nel centro lo stemma dello Stato, e, rispettivamente lungo i lati superiore ed inferiore, le diciture: « Buono del Tesoro novennale » e « Serie speciale ».

Il modello del titolo nominativo per i buoni del Tesoro novennali 5 % - 1944 - di serie speciale, munito del visto di approvazione, è allegato al presente decreto e ne fa parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(3621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 settembre 1936-XIV - N. 178.

S. U. A. (Dollaro)	12,705	Olanda (Fiorino)	8,6231
Inghilterra (Sterlina)	63,92	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,65	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,50	Rendita 3,50 % (1906)	75,775
Austria (Shilling)	2,3895	Id. 3,50 % (1902)	71,675
Belgio (Belga)	2,1425	Id. 3 % lordo	52,325
Canadà (Dollaro)	12,705	Prest redim. 3,50 % - 1934	76,625
Cecoslovacchia (Corona)	52,60	Obbl. Venezie 3,50 %	88,175
Danimarca (Corona)	2 8575	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,125
Germania (Reichsmark)	5,1040	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,225
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,60
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	90,575
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 Mod. 169 T. — Data omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale Arezzo — Intestazione: Rossi Ezio del fu Luigi, residente a Bucine (Arezzo) — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Consolidato 5 % — Capitale L. 100, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data: 17 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Biancardi Clorinda fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico 2 — Redimibile 3,50 % — Capitale L. 12.000, con decorrenza 1° gennaio 1936.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. 11 P. R. Tes. — Data: 13 luglio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Pellillo Alessandro di Giulio, domiciliato a Bagnoli del Trigno — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 175 — Redimibile 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenuto opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3183)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono tesoro novennale 3ª serie 1940	1510	Cap. 4000 —	Pirani Aurelio e *Giovanni* fu Umberto, minori sotto la p. p. della madre Giuliodori Cesira, ved. Pirani.	Pirani Aurelio e *Giovanna* fu Umberto, minori ecc., come contro.
3,50 % Redimibile 1934	82294	805 —	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele, Lorenzo, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Francesca* fu Domenico, ved. di Gandino Giacomo e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, tutti quali eredi indivisi del padre Gandino Giacomo in parti uguali, domt. in Moncalieri (Torino) con usufrutto vitalizio a Conte *Francesca* fu Domenico ved. Gandino e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, domt. a Moncalieri (Torino).	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele, Lorenzo, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Maria Francesca* fu Domenico, ved. di Gandino Giacomo e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, tutti quali eredi indivisi del padre Gandini Giacomo in parti uguali, domt. in Moncalieri (Torino) con usufrutto vitalizio a Conte *Maria-Francesca* fu Domenico, ved. Gandino e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, domt. in Moncalieri (Torino).
»	375002	98 —	Bianchi *Eleonora* di Primo, minore sotto la p. p. del padre domt. a Milano.	Bianchi *Nora* di Primo, minore ecc., come contro.
»	77050	483 —	Longhi Carola-Drusilla di Pietro, moglie di Roncati *Giulio*, domt. in Torino; con usufrutto vitalizio a Garavagno Amalia fu Giuseppe, moglie di Longhi Pietro, domt. a Torino.	Longhi Carola-Drusilla di Pietro, moglie di Roncati *Emilio*, domt. a Torino; con usufrutto vitalizio come contro.
Consᵒ. 3,50 % 1906	827572	584,50	Zenuti Ernesto fu Antonio; con usufrutto a Pagano *Concetta* fu Francesco-Paolo, ved. di Pintacuta Carlo, domt. a Palermo.	Zenuti Ernesto fu Antonio; con usufrutto a Pagano *Maria-Concetta* fu Francesco-Paolo, ved. ecc., come contro.
3,50 % Redimibile 1934	268452	192,50	*Terracciano* Maria-Rosaria, minore sotto la tutela legale della madre Terracciano *Elisa* fu Domenico, domiciliata a Sarno (Salerno); con usufrutto a Terracciano *Elisa* fu Domenico, domt. a Sarno.	*Incagliato* Maria-Rosaria, minore sotto la tutela legale della madre Terracciano *Stella* fu Domenico, domt. a Sarno (Salerno); con usufrutto a Terracciano *Stella* fu Domenico, domt. a Sarno.
4,75 % Redimibile 1924	180	855 —	Lenzi Stanislao fu Paolo, domt. in Albano Laziale (Roma).	Lonzi Stanislao fu Paolo, domt. come contro, *interdetto sotto la tutela della madre Caciotta Palmira fu Luigi, ved. Lonzi.*
3,50 % Redimibile 1934	434511	105 —	*Vinacci* Antonio fu Federico, minore sotto la p. p. della madre *Fenizia* Laura, ved. *Vinacci* e moglie in seconde nozze di Rastrelli Ernesto, domt. a Napoli.	*Vinaccia* Antonio fu Federico, minore sotto la p. p. della madre *Finizia* Laura ved. *Vinaccia* e moglie ecc., come contro.
»	352921	14 —	Falco *Angelo* di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Caivano (Napoli).	Falco *Angela* di Domenico, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV. *Il direttore generale:* POTENZA.

(3397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena, con decreto in data 27 agosto 1936, sono estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(3606)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Sova in provincia di Arezzo.

Con decreto Ministeriale 28 agosto 1936-XIV, n. 3110, sono stati approvati gli elenchi dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Sova, in territorio del comune di Arezzo, previsti nel relativo progetto 4 novembre 1935 dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Arezzo e compresi nel 6° lotto delle opere affidate in concessione a quella Provincia con decreto Ministeriale 12 marzo 1936, n. 641.

(3615)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino del torrente Musone e Vallone in provincia di Treviso.

Con decreto Ministeriale 28 agosto 1936-XIV, n. 2932, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Musone e Vallone di Borso, previsti nel relativo progetto 17 aprile 1926 dell'ex Ispettorato forestale di Treviso.

(3616)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale Piana del Mondo in provincia di Benevento.

Con decreto Ministeriale 31 agosto 1936-XIV, n. 4333, è stato approvato, con alcune modificazioni e integrazioni, lo statuto del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale Piana del Mondo in comune di S. Agata de' Goti (Benevento).

(3617)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a cinque posti di console di 1ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta, integrato con decreto Ministeriale 26 agosto 1929;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a posti di console di 1ª classe;

Determina:

Art. 1. — È aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a cinque posti di console di 1ª classe (grado 6°).

Art. 2. — Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro 10 giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3. — L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4. — Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5. — La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.

Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.

Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.

Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.

Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6. — Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7. — La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: CIANO.

(3622)

Concorso a dieci posti di primo segretario di legazione di 2ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire fra i consoli di 2ª classe un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a posti di primo segretario di legazione di 2ª classe;

Determina:

Art. 1. — È aperto fra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a dieci posti di primo segretario di legazione di 2ª classe (grado 7°).

Art. 2. — Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro 10 giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3. — L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4. — Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5. — La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.

Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.

Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.

Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.

Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6. — Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7. — La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: CIANO.

(3623)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico « E. Breda » in Milano, per l'anno 1937.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1923-I, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno fra lo Stato e la Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di tre borse di studio di L. 6000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano per attendere a studi e ricerche nel campo della metallurgia;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1926-IV, con cui venne approvata la convenzione stipulata in Milano il 15 luglio 1926-IV, fra lo Stato e la società anzidetta, che modifica la precedente convenzione 3 ottobre 1923-I, nel senso che le borse pei laureati medesimi sono ridotte a due di L. 9000 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1927-V;

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1929-VII, registro 14 Istruzione pubblica, foglio 283, col quale fu approvata la convenzione stipulata in Milano il 29 marzo 1929-VII fra lo Stato e la società anzidetta, per la proroga di un quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1929-VII, delle predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Veduto il decreto Ministeriale in data 21 novembre 1933-XII, col quale è stata approvata la convenzione stipulata in Milano il 25 settembre 1933-XI fra lo Stato e la Società « Breda » per la proroga di un altro quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1934-XII delle predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Decreta:

E' aperto il concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, durante l'anno 1937.

A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 9000, che sarà pagato a rate bimestrali posticipate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1937, dalla Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare, per l'intero anno 1937, l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto Breda.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare i laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore del Regno.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore, Div. III) entro il 15 novembre 1936-XV.

La domanda, con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea;

2° *curriculum* degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario della Federazione provinciale fascista a cui il candidato appartiene, e contenente la esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

7° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Potrà inoltre ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i titoli e documenti che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3 e 4 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione che con relazione scritta designerà i vincitori.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi ai posti di segretario generale nei comuni di Forlì e Terni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1. — Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacanti nei comuni di Forlì e Terni, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2. — Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3. — Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il giorno 20 novembre 1936-XV, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4. — I candidati dovranno indicare il posto al quale intendono concorrere.

Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ad entrambi i posti messi a concorso dovrà presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, dovrà essere allegata la ricevuta del vaglia di L. 30 ed un duplice elenco descrittivo, in carta semplice, di tutti i titoli e documenti prodotti.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*. BUFFARINI.

(3619)

Concorsi ai posti di segretario capo nei comuni di Macerata e Como.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1. — Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di prima classe (grado 3°) vacanti nei comuni di Macerata e Como, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2. — Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3. — Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il giorno 20 novembre 1936-XV, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4. — I candidati dovranno indicare il posto al quale intendono concorrere.

Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ad entrambi i posti messi a concorso dovrà presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, dovrà essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco descrittivo, in carta semplice, di tutti i titoli e documenti prodotti.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3620)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Vista la graduatoria dei candidati ammessi al concorso bandito con decreto prefettizio 30 maggio 1935, n. 14665 per il conferimento del posto di veterinario condotto di Moglia e formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1935 che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

1. Baboni dott. Nino . . . . voti 24.44/50
2. Soliani dott. Giulio . . . . » 20.55/50
3. Malgarni dott. Giuseppe . . . . » 19.44/50
4. Pancera dott. Giuseppe. . . . . » 17.77/50
5. Trazzi dott. Guido . . . . » 12.77/50
6. Scarduelli dott. Abelardo . . . . » 12.22/50

La graduatoria sopra descritta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e all'albo del comune di Moglia.

Mantova, addì 26 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto n. 21308 in data odierna col quale è approvata la graduatoria dei candidati ammessi al concorso bandito con decreto prefettizio 30 maggio 1935, n. 14665 per il conferimento del posto di veterinario condotto di Moglia e formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse il dottor Baboni Nino di Carlo.

Mantova, addì 26 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3609)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto i decreti Prefettizi n. 19909 Div. san., del 31 maggio 1935-XIII e n. 21145 Div. sanità del 25 giugno 1935-XIII con cui fu indetto pubblico concorso per titoli e per esami ai posti vacanti di levatrice condotta nei comuni di Accadia, Alberona, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Isole Tremiti, Motta Montecorvino, Panni, S. Paolo di Civitate e le frazioni di Mattinata (Montesantangelo), Macchia (Montensantangelo), Carapelle (Ortanova) ed Ordona (Ortanova) di questa Provincia;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, nonchè gli articoli 68 e 69 del testo unico della legge sanitaria approvata con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto la nota 17 luglio u. s. n. 6362.3/1 con la quale la Regia prefettura di Bari ha trasmesso i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di levatrice condotta di cui sopra;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle candidate ai posti vacanti di levatrice condotta di cui in narrativa:

1° Blò Carmelina . . . . . . punti 55,25 su 100
2° Salvischiani Odetta . . . . . . » 54,63 » 100
3° Merighi Ida . . . . » 54 — » 100
4° Arresto Angela . . . . » 53,88 » 100
5° Chieco Vincenza . . . . . . » 52,13 » 100
6° Cicolella Maria . . . . » 51,38 » 100
7° Toselli Agrippina . . . . . . » 51,13 » 100
8° Tamburro Luisa . . . . » 50,25 » 100
9° Coronato Amedia . . . . » 49 — » 100
10° Banzi Maria . . . . » 48,25 » 100
11° Gulino Maria Laura . . . . . » 36 — » 100

Foggia, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto, in data odierna, n. 18401/1 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti vacanti di levatrice condotta presso i comuni di Alberona, Anzano di Puglia, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Mattinata (Montesantangelo), Macchia (Montesantangelo), Motta Montecorvino, Ordona (Ortanova), Carapelle (Ortanova), S. Paolo di Civitate, Isole Trimiti, Accadia e Panni; graduatoria rimessa dalla R. Prefettura di Bari, presso la quale l'apposita Commissione giudicatrice ha espletato i lavori relativi al concorso stesso;

Visto gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici dei posti di levatrice condotta per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1° Blò Carmelina - Accadia.
2° Salvischiani Odetta - Candela.
3° Merighi Ida - S. Paolo di Civitate.
4° Arresto Angela - Anzano di Puglia.
5° Chieco Vincenza - Panni.
6° Cicolella Maria Laura - Mattinata (Montesantangelo).
7° Toselli Agrippina - Faeto.
8° Tamburro Luisa - Alberona.
9° Gulino Giuseppina - Castelluccio Valmaggiore.

Gli altri posti messi a concorso sono rimasti vacanti per mancanza di concorrenti.

A norma delle disposizioni vigenti i signori podestà dei Comuni suindicati dopo la prescritta pubblicazione adotteranno rispettivamente regolare atto deliberativo di nomina della vincitrice del posto messo a concorso.

Foggia, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3610)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.